



*Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica*

CONTRATTO

PER LA MANUTENZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA
INFRASTRUTTURA SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI (CA SITE
MINDER) DEL SISTEMA INFORMATIVO INPDAP



SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	6
ART. 3 DECORRENZA E DURATA	7
ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	7
ART. 5 CORRISPETTIVI.....	7
ART. 6 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	8
ART. 7 SUBAPPALTO.....	10
ART. 8 RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA E L'ISTITUTO.....	12
ART. 9 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE	12
ART. 10 GARANZIA	13
ART. 11 RISERVATEZZA	14
ART. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	15
ART. 13 SICUREZZA DEI DATI.....	16
ART. 14 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	16
ART. 15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.....	17
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	18
ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE.....	19
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 19 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	21
ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART. 21 FORO COMPETENTE	22
ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI	22



CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI (CA SITE MINDER) DELL'INPDAP

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o "**Istituto**"), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin, 42, Codice Fiscale n. 97095380586, nella persona del Dr. _____, Dirigente della Direzione Centrale _____, domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell'Istituto

E

La Società _____ con sede in via _____ (iscritta nel Registro delle Imprese di _____ col numero di iscrizione, Codice Fiscale e numero di partita IVA _____, (successivamente indicata come "**Impresa**"), legalmente rappresentata dal Dr. _____, nato a _____ il __/__/____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

- per la natura e la tipologia dei servizi erogati e dei dati trattati nel Sistema Informativo Normalizzato dell'Istituto (SIN), al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dello stesso Istituto, è di fondamentale importanza il mantenimento di un adeguato livello di controllo degli accessi informatici ai servizi applicativi del Sistema Informativo Normalizzato INPDAP (SIN);
- l'Istituto dispone, per il controllo degli accessi, della suite di prodotti software CA E-Trust Site Minder (software di Access e Identity Management), acquisita, previo parere positivo del CNIPA (oggi DigitPA) n. 205/2005, con gara a procedura aperta aggiudicata con determinazione del Dirigente Generale della Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza n° 29 del 15.3.2006;
- il 31.12.2011 scade il servizio di manutenzione delle licenze della suite CA E-Trust Site Minder in possesso dell'Istituto, che è necessario riacquisire per assicurare la continuità di funzionamento della piattaforma di controllo accessi;



- contestualmente, la previsione di sviluppare nuovi servizi on line nel 2012, in coerenza con le indicazioni del Piano della Performance, richiede un adeguamento della piattaforma di controllo accessi, per poter gestire fino 500.000 utenti dei servizi on line;
- inoltre, l'incremento del numero di utenze da gestire richiede di acquisire strumenti adeguati per monitorare costantemente il funzionamento del sistema di controllo accessi, al fine di avere una chiara comprensione delle prestazioni di questa piattaforma e di come le sue malfunzioni possano influenzare le prestazioni e le disponibilità dei servizi erogati (ad utenti interni ed esterni all'Istituto); una indisponibilità del sistema di controllo accessi provocherebbe infatti un blocco dei servizi offerti all'utenza;
- attualmente, viene utilizzata in INPDAP per questo monitoraggio una soluzione custom, sviluppata ad hoc, basata esclusivamente sui file di log del sistema che non permette un monitoraggio adeguato; si ritiene che per garantire una modalità di controllo in tempo reale, proattiva ed in grado di aiutare a prevenire i problemi di prestazioni e disponibilità, onde evitare quanto più possibile disservizi bloccanti per l'Istituto, sia necessario acquisire il modulo Site Minder (CA Wily for Site Minder) per il monitoraggio del sistema di controllo accessi;
- per acquisire la fornitura di cui sopra l'Istituto può ricorrere a una gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- in ragione della base d'asta, non è necessario chiedere per questa gara il parere di congruità a DigitPA, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 177/2009, entrato in vigore il 29 dicembre 2009;
- con determinazione n. __ del __/__/2011 del Dirigente Dr. _____ della Direzione Centrale _____ dell'Istituto, la predetta fornitura è stata aggiudicata alla Impresa _____;

Si rende necessario stipulare il relativo contratto.

Costituiscono parte integrante del presente Contratto le Premesse, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica economica dell'Impresa, la Procura Speciale, l'atto di designazione dell'Impresa a responsabile di trattamento dati, la ricevuta di pagamento del CIG n.



340385345A.

Tutto quanto ciò premesso, le parti (Istituto e Impresa), come sopra indicate e rappresentate, convengono quanto segue.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti beni e servizi.
 - a) un servizio di manutenzione per 24 mesi dei prodotti software dell'infrastruttura di controllo accessi riportati nella tabella che segue.

MANUTENZIONE LICENZE GIA' in INPDAP (CA E-Trust Site Minder)			
Componente	Codice Prodotto	Prodotto	N. licenze
Access Manager per dipendenti	STMINT990	CA SiteMinder – internal user	8.500
Access Manager per enti esterni	STMINT990	CA SiteMinder – internal user	45.000
Access Manager per utenza diffusa Internet	STMEXT99000	CA SiteMinder – external user	250.000
Access manager per Web Services	SOASMU990	CA SOA Security Manager Upgrade	10,000 Users+ 10 Secured Web Services
Access Manager Application Server Agent	STMIBW990	CA SiteMinder Agent for WebSphere	8 CPU

- b) la fornitura di nuove licenze dei prodotti software dell'infrastruttura di controllo accessi, con relativa manutenzione per 24 mesi, come indicato nella tabella che segue.

NUOVE LICENZE (CA E-Trust Site Minder)			
Componente	Codice Prodotto	Prodotto	N. licenze
Access Manager per utenza diffusa Internet	STMEXT99000	CA SiteMinder – external user	250.000
Access Manager Application Server Agent	STMIBW990	CA SiteMinder Agent for WebSphere	10 CPU



c) la fornitura e manutenzione per 24 mesi di un software per il monitoraggio dell'infrastruttura di controllo accessi, come indicato nella tabella che segue.

NUOVE LICENZE SOFTWARE MONITORAGGIO (CA Wily for Site Minder)			
Componente	Codice Prodotto	Prodotto	N. licenze
CA Wily for SiteMinder - con manutenzione per 24 mesi	INTSTM990	CA Wily for SiteMinder - con manutenzione per 24 mesi	500.000

d) la fornitura per 24 mesi di un servizio di presidio fisso on site presso il Data Center INPDAP per l'assistenza alla gestione della piattaforma CA Site Minder, come riportato nella tabella che segue

PRESIDIO FISSO ON SITE PER 24 MESI			
Servizio	Codice Prodotto	Qualifica richiesta	Q.tà
Presidio on site	n.a.	Sistemista senior	1

I servizi di manutenzione e assistenza on site dovranno essere svolti come indicato nel Capitolato tecnico.

ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del Contratto è regolata:
 - dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e l'Impresa relativamente all'oggetto del presente Contratto;
 - dal Capitolato tecnico;
 - dall'Offerta tecnico-economica dell'Impresa;
 - dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i e, in mancanza,



dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;

- dalla Legge 136 del 13 agosto 2010;
- dal D.L. 187 del 12 novembre 2010 convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto ha validità dalla data di stipula. Il periodo complessivo di durata contrattuale è di ventiquattro mesi dalla data di consegna delle licenze di cui al § 4 del Capitolato (data di efficacia del servizio di manutenzione).
2. Il servizio di assistenza on site di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) potrà essere interrotto dall'Istituto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, saranno riconosciute all'Impresa le prestazioni effettuate fino al termine del trimestre nel quale ricade la data fissata per l'interruzione del servizio.

ART. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Modalità nonché luogo di svolgimento delle prestazioni richieste all'Impresa, livelli di servizio da assicurare e penali in caso di inadempienza sono definiti nel Capitolato Tecnico.

ART. 5

CORRISPETTIVI

- 1 L'importo complessivo del contratto, comprensivo del prezzo per l'erogazione delle manutenzioni software di cui all'Art 1, è pari a euro _____,00 (_____/00) IVA esclusa.
- 2 L'importo della manutenzione delle licenze di cui all'art. 1, lettera 1, comma a) sarà corrisposto in 4 canoni trimestrali posticipati di pari importo di € _____,00 (_____/00) IVA esclusa.
- 3 L'importo delle licenze di cui all'art. 1, lettera 1, comma b) sarà corrisposto alla consegna,



previa verifica da parte del responsabile tecnico INPDAP della fornitura di avvenuta consegna di quanto richiesto in questo contratto.

- 4 L'importo della manutenzione delle licenze di cui all'art. 1, lettera 1, comma b) sarà corrisposto in 4 canoni trimestrali posticipati di pari importo di € _____,00 (_____/00) IVA esclusa.
- 5 L'importo delle licenze di cui all'art. 1, lettera 1, comma c) sarà corrisposto alla consegna, previa verifica da parte del responsabile tecnico INPDAP della fornitura di avvenuta consegna di quanto richiesto in questo contratto.
- 6 L'importo della manutenzione delle licenze di cui all'art. 1, lettera 1, comma c) sarà corrisposto in 4 canoni trimestrali posticipati di pari importo di € _____,00 (_____/00) IVA esclusa.
- 7 L'importo del servizio di assistenza on site di cui all'art. 1, lettera 1, comma d) sarà corrisposto in 8 canoni trimestrali posticipati di pari importo di € _____,00 (_____/00) IVA esclusa.
- 8 Tutti i corrispettivi indicati nel presente contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
- 9 Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

ART. 6

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 1 L'Impresa fatturerà alla consegna gli importi di cui all'art. 3, comma 3 e 5.
- 2 L'Impresa fatturerà gli importi di cui all'art. 3, comma 2, 4, 6 e 7 in canoni trimestrali posticipati, come previsto nel precedente articolo 3.
- 3 Le fatture dovranno essere inviate dall'Impresa in triplice copia all'INPDAP – Direzione



Centrale Sistemi Informativi, viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell'INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di costo.

- 4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di modifica dell'art. 5, comma 3, della L. n.136/2010, il codice identificativo di gara - CIG - è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, deve essere indicato il CIG n. 340385345A su tutte le fatture emesse dall'Impresa.
- 5 Il pagamento delle fatture, al netto degli importi per eventuali penali applicate, sarà subordinato alla verifica della regolare erogazione del servizio, da effettuarsi come previsto dal Capitolato.

I pagamenti saranno disposti a favore della Impresa, mediante accrediti presso gli istituti di credito specificati secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente contratto e all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010. Pertanto il conto corrente dedicato (*art. 3 L. 136/2010*) è n° _____ presso la Banca _____ Filiale di _____, via _____, IBAN _____.

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:

AUTORIZZATI

CODICE FISCALE

GENERALITA'

- 6 L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l'Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.
- 7 I pagamenti verranno effettuati entro 30 (Trenta) giorni solari dalla data di fine mese fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di cui sopra per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
- 8 INPDAP si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di

fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l'impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell'INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e art. 1 com. 209-216 della L. n. 244/2007.

- 9 In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. Resta inteso che i subappaltatori fattureranno all'impresa subappaltante. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare a INPDAP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all'Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. L'Impresa ha la facoltà di subappaltare la fornitura oggetto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell'Istituto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso INPDAP, contestualmente all'istanza di subappalto e almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento

delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto. Vale comunque quanto previsto in merito dall'art. 118, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a INPDAP e/o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono stati affidati i subappalti.
8. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'INPDAP inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di subappalto, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'aggiudicatario di quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall'Istituto. A tal fine, l'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento sarà altresì subordinato alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e dal D.L 187/2010 convertito in L. n. 217 del 17.12.2010.
10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.



11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l'Impresa potrà richiedere a INPDAP l'autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.
14. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 8

RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA E L'ISTITUTO

1. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Impresa e l'Istituto si comunicheranno reciprocamente mediante lettera, i nominativi dei rispettivi responsabili per l'esecuzione della fornitura.
2. Il Responsabile della fornitura per INPDAP svolgerà le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dagli artt. 300 e 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici". Pertanto, l'Impresa dovrà indirizzargli tutte le comunicazioni inerenti questo contratto.

ART. 9

DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

1. L'Impresa si farà carico di tutti gli oneri assicurativi del proprio personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, assumendo la responsabilità dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da detto personale, a causa di colpa o negligenza nella prestazione del Servizio, a INPDAP, al suo personale, ai suoi

consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili.

ART. 10

GARANZIA

1. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nel presente Contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l'Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro _____,00 (_____/00) corrispondente al 5% del valore complessivo del contratto, importo così ridotto in quanto l'Impresa possiede la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. La garanzia sarà restituita al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto puntuale e completo adempimento da parte dell'impresa di tutti gli obblighi contrattuali.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto.
4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall'Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
5. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 11

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto, e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L'impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
4. L'obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in



cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
8. L'Impresa autorizza fin d'ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.

ART. 12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito definito "Codice") ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice medesimo.
2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, l'Impresa, nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l'impresa con la sottoscrizione dell'atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003, viene nominata dall'INPDAP Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.
4. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati



personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 13

SICUREZZA DEI DATI

1. Il personale dell'Impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l'Impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. Le parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all'utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall'Impresa per scopi diversi da quelli dell'erogazione del Servizio; tali dati non potranno, inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall'Impresa a terze parti. L'Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
3. Nell'ambito dell'erogazione del servizio l'Impresa garantirà il rispetto delle procedure di sicurezza tecniche/organizzative previste dagli standard dell'Istituto e che verranno comunicate all'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto i nominativi del personale designato per gli interventi da effettuare presso le sedi dell'Istituto.

ART. 14

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in

vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto in base a disposizioni di legge obbligatorie nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Eventuali disposizioni interne dell'INPDAP in materia di sicurezza e modalità di erogazione dei servizi verranno comunicate all'Impresa secondo modi e termini definiti nel Capitolato Tecnico o, laddove non presenti nel Capitolato, secondo modalità da concordare tra le parti.

ART. 15

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Impresa dovrà osservare integralmente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e s.m.i. e dal D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. Si richiamano inoltre le norme tutte di cui alla L.123/2007 e quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto, in quanto applicabili.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a norma per quanto prescritto



dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

6. L'Impresa si impegna a intrattenere con l'INPDAP, i suoi dipendenti, e con i suoi fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
7. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'INPDAP, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

ART. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Nessuna delle parti potrà cedere o trasferire a terzi il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte; la cessione del contratto e le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono regolate dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006
2. L'Impresa potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, con il preventivo consenso scritto di INPDAP, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente.

ART. 17

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'INPDAP.
3. L'Impresa terrà, altresì, indenne l'Istituto da ogni perdita, spesa o responsabilità per danni da questa subiti per effetto di una sentenza definitiva di condanna per violazione dei diritti di cui sopra.
4. INPDAP informerà prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 2 ai fini dell'intervento della medesima Impresa in giudizio.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l'Impresa ottenga, senza onere alcuno per l'Istituto, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. INPDAP ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - in caso di gravi e ripetuti inadempimenti da parte dell'Impresa delle principali obbligazioni poste a suo carico nel Contratto, non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore;



- per gravi e recidive violazioni delle norme di sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l'Impresa;
 - nel caso in cui l'Impresa sia dichiarata in stato di insolvenza o sia posta in stato di liquidazione;
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all'art. 135 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 - allorché l'Impresa non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta ai sensi del presente Contratto oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la garanzia prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
 - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del Contratto accertate in contraddittorio con l'Istituto;
 - in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida dell'Istituto;
 - in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ex art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010.
2. INPDAP, accertato l'inadempimento, lo contesterà all'Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all'Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l'inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente Contratto e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.
3. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di

forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del Contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 19

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell'Impresa.

ART. 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Pena la nullità assoluta del Contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'ex art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010.
2. In caso di ricorso al subappalto previamente autorizzato, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad inserire nei contratti che stipula le seguenti clausole di relative agli obblighi di tracciabilità:



- a) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'INPDAP, identificato con il CIG N._____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- b) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna a dare immediata comunicazione a INPDAP della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- c) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna ad inviare copia del presente contratto a INPDAP.

ART. 21

FORO COMPETENTE

- 1. Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 22

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. A norma dell'art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente Contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell'importo contrattuale.

Roma, li _____

L'Impresa

L'Istituto

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 12 (Protezione dati personali e consenso al trattamento dei dati), 18 (Risoluzione del contratto), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Foro competente).

L'Impresa

L'Istituto